

(N. 146-A e 169-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DE LUCA, VARRIALE, PASQUINI ed ELIA

Aumento dei limiti della competenza per valore del conciliatore e del pretore.

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1949

ONOREVOLI SENATORI. — La svalutazione monetaria determinò la necessità di una revisione del limite di valore della competenza del conciliatore e del pretore, che, fissato dal Codice di procedura civile in lire 1.000 per il conciliatore e 10.000 per il pretore, fu elevato rispettivamente a 5.000 e 50.000 con decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 247. Ma queste cifre sono oggi assolutamente inadeguate e un nuovo adeguamento si palesa indispensabile anche per perequare il lavoro dei vari uffici

giudiziari. Si è rilevato, infatti, che molte cause, prima di competenza del conciliatore, appartengono oggi a quella del Pretore, e molte di competenza del Pretore sono passate alla competenza del Tribunale con notevole disagio e turbamento del servizio giudiziario. Dalla relazione ministeriale, ad esempio, si rileva che i conciliatori pronunziarono nel 1939 ben 275.000 sentenze mentre nel 1947 ne pronunziarono appena 29.000. Nei tribunali, invece, si accumula l'arretrato delle cause e

i giudizi, pur con la migliore volontà dei giudici, divengono di una lentezza esasperante, anche perchè il personale giudiziario, in numero molto inferiore al fabbisogno, non riesce più a sopperire alle esigenze del servizio.

Due disegni di legge hanno preso in considerazione tale stato di cose e cercano di rimediare agli inconvenienti proponendo nuovi limiti di valore. La Commissione, data l'identità della materia trattata, ha deciso di abbinare l'esame dei due disegni di legge, il primo dei quali è di iniziativa parlamentare su proposta dei senatori De Luca, Varriale, Pasquini ed Elia; il secondo è di iniziativa governativa su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

I due progetti sono concordi per quanto concerne la competenza del conciliatore, nell'aumento del limite di valore, che viene portato da lire 1.000 a lire 10.000 e che anche la Commissione ritiene, per ora, adeguato. Divergenza vi è, invece, circa il limite del valore per la competenza del pretore, che dal progetto parlamentare è portato a lire 250.000 mentre da quello ministeriale è portato a lire 100.000, cifra, quest'ultima, che sembra alla Commissione più congrua, dato che gli aumenti di competenza devono essere fatti gradualmente e, se possibile, in modo proporzionalmente uniforme per i vari gradi di giurisdizione.

Nel progetto ministeriale tutti i limiti sono raddoppiati, mentre nel progetto parlamentare l'aumento è di gran lunga superiore e non uniforme per conciliatore e pretore.

Per questa opportuna uniformità, che vale ad evitare ovvi inconvenienti, la Commissione ha ritenuto di attenersi in prevalenza al progetto ministeriale, ma propone la soppressione del secondo periodo del 2° comma dell'articolo 1 così concepito:

« Resta immutato il limite di lire 50.000, stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili, nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice

di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato ».

Nella relazione ministeriale il mantenimento senza variazione del limite attuale è giustificato con la considerazione che nessun aumento si è finora verificato nella misura del tributo diretto sui fabbricati a cagione del blocco delle pigioni. Ma si può obiettare che buona parte della proprietà urbana non è soggetta al blocco e che, per quella dei terreni, il tributo è stato aumentato, onde può calcolarsi che per la parte maggiore delle cause il fenomeno della svalutazione monetaria ha riflessi anche per questo settore. Non vi è, dunque, ragione sufficiente per far distinzione di valore nella competenza fra le azioni mobiliari e quelle immobiliari, a prescindere che, se pur qualche inconveniente si verificasse, per quanto è detto nella relazione ministeriale, sarebbe sempre minore degli altri che si avrebbero in pratica se, per la competenza per valore, si facesse trattamento diverso fra le cause di natura immobiliare e quelle di natura mobiliare.

Circa l'articolo 2 del progetto d'iniziativa governativa e l'articolo 4 del progetto d'iniziativa parlamentare, concernenti l'aumento del limite di inappellabilità delle sentenze nelle quali il conciliatore decide le cause secondo equità, ritiene la Commissione, tutto considerato, che sia più adeguato l'aumento da lire 600 a lire 2.000, proposto dal progetto ministeriale, invece di quello fino a lire 5.000 proposto dall'altro progetto.

Di evidenza indiscutibile è la disposizione contenuta nei due progetti, per cui il tribunale e il pretore continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

AZARA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
DE LUCA, VARRIALE, PASQUINI ED ELIA.

Art. 1.

Il decreto legislativo luogotenenziale 8 aprile 1946, n. 247, è abrogato.

Art. 2.

Nell'articolo 7, primo comma, del Codice di procedura civile, approvato con Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, alle parole: *non superiore alle lire mille*, sono sostituite le altre: *non superiore alla lire diecimila*.

Il secondo comma dello stesso articolo 7 è soppresso.

Art. 3.

Nell'articolo 8, primo comma stesso Codice, alle parole: *non superiore alle lire diecimila*, sono sostituite le altre: *non superiore alle lire duecentocinquantamila*.

Art. 4.

Nell'articolo 339, ultimo comma stesso Codice, alle parole: *non ecceda le lire seicento*, sono sostituite le altre: *non ecceda le lire cinquemila*.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Le cause di valore inferiore alle lire diecimila o alle lire duecentocinquantamila, rispettivamente, per le quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia già stata intimata la citazione o che siano comunque pendenti avanti il pretore od il tribunale, saranno decise da questi stessi giudici.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 10.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevata a lire 100.000. Resta immutato il limite di lire 50.000, stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili, nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali e i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 2.000.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevata a lire 100.000.

Il resto soppresso.

Identico.

Art. 2.

Identico.